*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 120° — Numero 337

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 12 dicembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annuo | con supplementi ordinari | | | L. | 60.000 |
| Semestrale | » | » | » | » | 32.000 |
| Trimestrale | » | » | » | » | 17.000 |
| Annuo | senza supplementi ordinari | | | L. | 46.500 |
| Semestrale | » | » | » | » | 24.500 |
| Trimestrale | » | » | » | » | 12.700 |

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. **613**.
**Autorizzazione alla fondazione artistica « Bagatti Valsecchi », in Milano, ad accettare una donazione** . . Pag. 10106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979.
**Sostituzione di un esperto supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise.** Pag. 10107

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.
**Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Chemitalia S.r.l., in Baranzate di Bollate.** Pag. 10107

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1979.
**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli** . . . . . Pag. 10107

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.
**Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Gorizia** . . . . . . . . . . . . Pag. 10107

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.
**Sostituzione di un membro della commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze** . . . . . . Pag. 10108

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.
**Modificazioni alle condizioni e modalità che in atto disciplinano i finanziamenti da concedere, ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, per la ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 1976.** Pag. 10108

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.
**Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Emilia-Romagna** . . . . . . . . . . . . . Pag. 10109

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1979.
**Proroga fino al 2 dicembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, in Milano, stabilimento di Borgo Piave** . . . . . Pag. 10109

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1979.
**Proroga fino al 1° luglio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, ora S.p.a. Gestione servizi, in Palermo.** Pag. 10110

### COMUNITA' EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee** . . . . . . . . . . Pag. 10110

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 10111

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:** Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10112

**Regione Emilia-Romagna:**
Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Campogalliano, Castelvetro Piacentino, Carpi, Cavezzo e Malalbergo . . . . Pag. 10112
Varianti ai piani di zona dei comuni di Cortemaggiore e S. Lazzaro di Savena . . . . Pag. 10112

**Regione Lombardia:**
Varianti al programma di fabbricazione dei comuni di Tromello e Malanno . . . Pag. 10112
Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Almenno S. Bartolomeo e Paderno Dugnano . Pag. 10112

**Prefettura di Trieste:** Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 10112

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero della sanità:**
Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1978 Pag. 10113
Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1978 . . Pag. 10113
Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1977 . Pag. 10113
Sostituzione di componenti della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1977 . . Pag. 10113
Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1977 . . Pag. 10114

**Ospedale ostetrico-ginecologico « S. Anna » di Torino:** Concorso a posti di personale sanitario medico . Pag. 10114

**Ospedale « I. Veris Delli Ponti » di Scorrano:** Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 10114

**Ospedale « Leopoldo, Maria, Manny del Balzo Squillacioti e F. Teotino » di Locri:** Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . . Pag. 10114

**Ospedale « Ferrari » di Ceprano:** Concorso ad un posto di aiuto dermatologo . Pag. 10115

**Ospedale civile di Piombino:** Concorso ad un posto di assistente oculista . Pag. 10115

**Ospedale « S. Maria la Civita » di Spinazzola:** Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale . Pag. 10115

**Ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Pieve di Cento:** Concorso ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi. Pag. 10115

**Ospedale di Castel del Piano:**
Concorso ad un posto di primario di radiologia. Pag. 10115
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista . . . . . . . Pag. 10115

**Ospedale civile di S. Donà di Piave:**
Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale . . . . . . Pag. 10115
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale . . Pag. 10115

## REGIONI

**Regione Abruzzo**

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1979, n. **46.**
**Concessione di contributi in conto capitale ai comuni, loro consorzi ed alle comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici** . . . . . . . . . Pag. 10116

**Regione Umbria**

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1979, n. **57.**
**Modifiche al calendario venatorio 1979-80** . . Pag. 10117

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1979, n. **58.**
**Determinazione del contributo ordinario annuo al CRURES di cui alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 32, a decorrere dall'anno 1979** . . . . . . . . Pag. 10117

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1979, n. **59.**
**Formazione di cartografia regionale** . . . . Pag. 10118

**Regione Lombardia**

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1979, n. **55.**
**Conferma incarichi, per l'anno 1979-80, al personale operante nel settore della formazione professionale** Pag. 10119

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1979, n. **56.**
**Rifinanziamento di leggi regionali: variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979** (secondo provvedimento) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10119

**Regione Friuli-Venezia Giulia**

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1979, n. **61.**
**Determinazione delle tariffe di cui agli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319** . . . . . . Pag. 10119

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. **62.**
**Rifinanziamento della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, concernente l'ordinamento della formazione professionale** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10120

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 337 DEL 12 DICEMBRE 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 85: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 6% serie ordinaria ventennali, effettuate il 3 dicembre 1979.

**(10773)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. **613.**

**Autorizzazione alla fondazione artistica « Bagatti Valsecchi », in Milano, ad accettare una donazione.**

N. 613. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione artistica « Bagatti Valsecchi », in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione di una raccolta d'arte disposta dall'ing. Pasino Bagatti Valsecchi, come da atto in data 11 luglio 1975, n. 182044/47250 di repertorio, a rogito dott. Michele Zanuso, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1979*
*Registro n. 20 Beni culturali, foglio n. 224*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979.

**Sostituzione di un esperto supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Molise »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione dell'avv. Giuseppe Iacovone esperto supplente nelle discipline amministrative, deceduto;

Vista la deliberazione n. 149 del 16 marzo 1979 del consiglio regionale della suddetta regione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Lucio Mario Epifanio è nominato esperto supplente nelle discipline amministrative in seno alla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Iacovone.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1979*
*Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 226*

(10775)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

**Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Chemitalia S.r.l., in Baranzate di Bollate.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5129 in data 21 dicembre 1972 la ditta Chemitalia S.r.l., fu autorizzata a produrre, nella officina farmaceutica sita in Baranzate di Bollate (Milano), via Palmanova n. 16, specialità medicinali chimiche purchè registrate e preparati galenici in polveri, compresse, confetti, supposte, pomate, sciroppi e gocce per via orale;

Visto il rapporto in data 29 settembre 1979, inviato al Ministero della sanità dal comando carabinieri N.A.S. di Roma, dal quale risulta che:

1) la ditta in questione, già con sede ed officina farmaceutica in Baranzate di Bollate (Milano), via Palmanova n. 16, e successivamente trasferitasi in Garbagnate Milanese (Milano), via Peloritana n. 28, con sentenza del tribunale di Milano n. 249/79 in data 26 giugno 1979 è stata dichiarata fallita;

2) le attrezzature dell'officina farmaceutica sita in Baranzate di Bollate (Milano) furono a suo tempo smantellate e i locali adibiti ad altro uso;

3) in Garbagnate Milanese la ditta in argomento non ha mai installato apparecchiature ed attrezzature relative a laboratorio farmaceutico;

Visto inoltre che, nell'ultimo quinquennio (1975-79), la ditta Chemitalia S.p.a. non ha provveduto al pagamento della tassa annuale di concessione governativa, per l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, dovuta ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 dalla legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Chemitalia S.r.l., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche purchè registrate e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Baranzate di Bollate (Milano), via Palmanova n. 16, concessa con decreto ministeriale n. 5129 in data 21 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 26 ottobre 1979

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(10394)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1979.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Visto il telestato prot. n. 9598 dell'8 ottobre 1979, con il quale l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Nino Capaldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, perché ripetutamente assente ingiustificato, con la dott.ssa Lucia Di Napoli;

Decreta:

La dott.ssa Lucia Di Napoli è nominata membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quale rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione del dottor Nino Capaldo, dichiarato decaduto dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(10299)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

**Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Gorizia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Isti-

tuto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia;

Considerato che il sig. Mario Tiberio membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria, è deceduto;

Vista la nota n. 3440/I del 7 luglio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Gorizia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Carlo Messina in sostituzione del sig. Mario Tiberio, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Carlo Messina è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Gorizia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Mario Tiberio, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(10181)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

**Sostituzione di un membro della commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1975, n. 22655, con il quale è stata costituita la commissione di coordinamento per lo studio e la rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1976, con il quale la denominazione della predetta commissione è stata modificata in « Commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze »;

Considerato che di tale commissione fa parte il direttore generale per l'organizzazione dei servizi tributari;

Considerato che l'ing. Angelo Pradella è cessato dalla carica di direttore generale reggente per l'organizzazione dei servizi tributari;

Considerato che, con proprio decreto in data 19 ottobre 1979, ha preposto alla direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari il prof. dott. Giuliano Passalacqua;

Decreta:

Il prof. dott. Giuliano Passalacqua, direttore generale per l'organizzazione dei servizi tributari, è nominato membro della commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

*Il Ministro*: REVIGLIO

(10534)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.

**Modificazioni alle condizioni e modalità che in atto disciplinano i finanziamenti da concedere, ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, per la ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 1976.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 227, il quale dispone la costituzione di una gestione speciale presso il fondo di rotazione per Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, per finanziare le iniziative economiche intese alla ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone;

Visto l'art. 2, sesto comma, del ripetuto decreto-legge n. 227, il quale prevede che il tasso d'interesse ed ogni altra condizione e modalità relativi ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto, sono stabiliti, su proposta del comitato di gestione del fondo di rotazione con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto n. 178905/38-A del 18 luglio 1977, emanato ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del citato decreto-legge n. 227, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono stati stabiliti, su proposta del comitato per la gestione del fondo di rotazione, il tasso d'interesse, le modalità ed ogni altra condizione relativi ai finanziamenti da concedere per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto;

Visti i decreti n. 180380/38-A del 21 gennaio 1978 e n. 722034/38-A del 31 marzo 1979, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del citato decreto-legge n. 227 sono state apportate, su proposta del comitato per la gestione del fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, talune modifiche alle condizioni e modalità relative ai finanziamenti da concedere per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto;

Vista la delibera del 22 ottobre 1979, con la quale il comitato di gestione del fondo di rotazione per Trieste e Gorizia ha formulato ulteriori proposte di modifica alle disposizioni di cui al suindicato decreto del 18 luglio 1977 concernenti, in particolare, la concessione di finanziamenti suppletivi a quelle aziende che nel corso delle opere di ricostruzione abbiano sostenuto una maggiore spesa in relazione all'aumento dei costi riscontrati sugli originari progetti d'investimento;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alle necessità di provvedere alle modifiche da apportare al citato provvedimento del 18 luglio 1977, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Considerata l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, al punto 1 del dispositivo del decreto 18 luglio 1977, così come sostituito dal citato decreto ministeriale numero 722034/38-A del 31 marzo 1979, regolante le modalità da applicare ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia viene aggiunto il seguente secondo comma:

« E' ammissibile la concessione di finanziamenti suppletivi a quelle aziende che, nel corso delle opere di ricostruzione, abbiano sostenuto una maggiore spesa in relazione all'aumento dei costi riscontrati sugli originari progetti di investimento ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

*Il Ministro*: PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1979*
*Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 345*

**(10826)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

**Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Emilia-Romagna.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Emilia-Romagna, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364:

*Bologna* - brinata del 4 maggio 1979; grandinate del 5, 27, 28, 29 giugno, 1° luglio, 8, 17 agosto 1979.

*Ferrara* - grandinate del 10, 18 agosto 1979; nubifragio del 18, 19 agosto 1979.

*Forlì* - gelate del 2, 11, 12 gennaio 1979; siccità del periodo aprile-giugno 1979; grandinate del 2, 8 giugno, 1, 2 luglio, 8 agosto 1979.

*Modena* - gelate del 2, 3, 4 gennaio 1979; grandinate del 5, 14, 16 giugno 1979.

*Parma* - siccità del periodo maggio-agosto 1979.

*Ravenna* - gelate del 2, 11, 12 gennaio 1979; grandinate del 6, 27 giugno, 1°, 17 luglio, 8, 10 agosto 1979; nubifragi del 2 luglio, 18, 19 agosto 1979.

*Reggio Emilia* - gelate del 2, 3 gennaio 1979; siccità del periodo maggio-agosto 1979; grandinate del 6, 16, 30 giugno, 8 agosto 1979; nubifragio del 18, 19 agosto 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

*Il Ministro*: MARCORA

**(10661)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1979.

**Proroga fino al 2 dicembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, in Milano, stabilimento di Borgo Piave.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano e stabilimento di Borgo Piave (Latina);

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1977, 11 giugno 1979 e 8 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Borgo Piave (Latina), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(10778)**

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1979.

**Proroga fino al 1° luglio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, ora S.p.a. Gestione servizi, in Palermo.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, ora S.p.a. Gestione servizi, con sede in Palermo;

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 12 aprile 1979 e 13 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, ora S.p.a. Gestione servizi, con sede in Palermo, è prolungata fino al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(10807)**

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2551/79 della commissione, del 19 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2552/79 della commissione, del 19 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2553/79 della commissione, del 19 novembre 1979, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di aglio originario della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2554/79 della commissione, del 19 novembre 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2555/79 della commissione, del 19 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2556/79 della commissione, del 19 novembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti a base di cereali di riso.

*Pubblicati nel n. L 293 del 20 novembre 1979*

**(275/C)**

Regolamento (CEE) n. 2557/79 del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 2558/79 del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 2559/79 del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Corea sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 2560/79 del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e Macao sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 2561/79 del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 2562/79 del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 2563/79 del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Tailandia sul commercio dei tessili.

*Pubblicati nel n. L 298 del 26 novembre 1979*

**(276/C)**

Regolamento (CEE) n. 2564/79 della commissione, del 20 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2565/79 della commissione, del 20 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2566/79 della commissione, del 15 novembre 1979, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa.

Regolamento (CEE) n. 2567/79 della commissione, del 16 novembre 1979, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari del Brasile.

Regolamento (CEE) n. 2568/79 della commissione, del 20 novembre 1979, relativo alla vendita, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate e recante modifica dal regolamento (CEE) n. 1687/

Regolamento (CEE) n. 2569/79 della commissione, del 20 novembre 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2570/79 della commissione, del 20 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n. L 294 del 21 novembre 1979*

**(277/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

**Corso dei cambi del 7 dicembre 1979 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 819,45 | 819,45 | — | 819,45 | 819,50 | 814,03 | 819,55 | 819,45 | 819,45 | 819,45 |
| Dollaro canadese . | 705,30 | 705,30 | — | 705,30 | 705,30 | 697,50 | 705 — | 705,30 | 705,30 | 705,30 |
| Marco germanico . | 466,99 | 466,99 | — | 466,99 | 466,85 | 468,50 | 467,07 | 466,99 | 466,99 | 466,99 |
| Fiorino olandese . | 421,32 | 421,32 | — | 421,32 | 421,45 | 422,35 | 421,49 | 421,32 | 421,32 | 421,30 |
| Franco belga . | 28,69 | 28,69 | — | 28,69 | 28,68 | 28,65 | 28,69 | 28,69 | 28,69 | 28,70 |
| Franco francese | 198,65 | 198,65 | — | 198,65 | 198,70 | 199,25 | 198,64 | 198,65 | 198,65 | 198,75 |
| Lira sterlina . . | 1777,40 | 1777,40 | — | 1777,40 | 1779,10 | 1780,10 | 1777,30 | 1777,40 | 1777,40 | 1777,40 |
| Lira irlandese . . | 1724,25 | 1724,25 | — | 1724,25 | 1723,80 | — | 1723 — | 1724,25 | 1724,25 | — |
| Corona danese . . . | 151,06 | 151,06 | — | 151,06 | 151,10 | 151,40 | 151,03 | 151,06 | 151,06 | 151,05 |
| Corona norvegese . . | 163,31 | 163,31 | — | 163,31 | 163,30 | 163,65 | 163,20 | 163,31 | 163,31 | 163,30 |
| Corona svedese . . | 194,48 | 194,48 | — | 194,48 | 194,40 | 194,50 | 194,47 | 194,48 | 194,48 | 194,50 |
| Franco svizzero . | 505,30 | 505,30 | — | 505,30 | 506,60 | 508,60 | 505,31 | 505,30 | 505,30 | 505,30 |
| Scellino austriaco . . . | 64,849 | 64,849 | — | 64,849 | 64,83 | 65,10 | 64,85 | 64,849 | 64,849 | 64,85 |
| Escudo portoghese . . | 16,75 | 16,75 | — | 16,75 | 16,32 | 16,75 | 16,28 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
| Peseta spagnola . . | 12,27 | 12,27 | — | 12,27 | 12,28 | 12,30 | 12,282 | 12,27 | 12,27 | 12,27 |
| Yen giapponese . . . . | 3,434 | 3,434 | — | 3,434 | 3,416 | 3,60 | 3,43 | 3,434 | 3,434 | 3,43 |

**Media dei titoli del 7 dicembre 1979**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 . . . . . . . | 71,150 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . | 88,650 |
| » 5,50% » » 1968-83 . . . | 84,600 |
| » 5,50% » » 1969-84 . . . | 81,625 |
| » 6% » » 1970-85 . . . | 80,950 |
| » 6% » » 1971-86 . . | 77,550 |
| » 6% » » 1972-87 . . . | 76,725 |
| » 9% » » 1975-90 . . . | 81,900 |
| » 9% » » 1976-91 . . . | 83,350 |
| » 10% » » 1977-92 . . . | 90,100 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . | 81,200 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80 . . | 99,900 |
| » » » » 1- 3-1978/80 . . | 99,500 |
| » » » » 1- 6-1978/80 . . | 99,325 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80 . . | 99,200 |
| » » » » 1-10-1978/80 . . | 99,200 |
| » » » » 1- 3-1979/81 . . | 99,250 |
| » » » » 1- 5-1979/82 . . | 99,175 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1980 . . . . . . . | 99,300 |
| » » Pol. 9% 1- 1-1980 . . . . . . . | 99,575 |
| » » » 10% 1- 1-1981 . . . . . . | 96,450 |
| » » Nov. 5,50% 1- 4-1982 . . . . . . . | 86,125 |
| » » Pol. 12% 1- 1-1982 . . . . . . | 97,375 |
| » » » 12% 1- 4-1982 . . . . . . . | 97,175 |
| » » » 12% 1-10-1983 . . . . . . . | 95,700 |
| » » » 12% 1- 1-1984 . . . . . . . | 95,825 |
| » » » 12% 1- 4-1984 . . . . . . | 95,625 |
| » » » 12% 1-10-1987 . . . . . . . | 95,550 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 7 dicembre 1979**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 819,50 |
| Dollaro canadese | 705,15 |
| Marco germanico | 467,03 |
| Fiorino olandese | 421,405 |
| Franco belga | 28,69 |
| Franco francese | 198,695 |
| Lira sterlina | 1777,35 |
| Lira irlandese | 1723,625 |
| Corona danese | 151,045 |
| Corona norvegese | 163,255 |
| Corona svedese | 194,475 |
| Franco svizzero | 505,305 |
| Scellino austriaco | 64,849 |
| Escudo portoghese | 16,515 |
| Peseta spagnola | 12,276 |
| Yen giapponese | 3,432 |

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

*Provincia di Trieste*:

« 29-TS »: Castellana Cesare, in Trieste, via Mazzini, 41.

(10455)

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Campogalliano, Castelvetro Piacentino, Carpi, Cavezzo e Malalbergo.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n 1190, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 4 settembre 1979, n. 3059 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 7597/7105 nella seduta del 17 ottobre 1979): comune di Campogalliano (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 giugno 1977, n. 120);

deliberazione 4 settembre 1979, n. 3060 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 7598/7081 nella seduta del 17 ottobre 1979): comune di Castelvetro Piacentino (Piacenza) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 2 agosto 1978, n. 54);

deliberazione 18 settembre 1979, n. 3151 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 7938/7323 nella seduta del 24 ottobre 1979): comune di Carpi (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 aprile 1976, n. 92);

deliberazione 9 ottobre 1979, n. 3502 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 8277/7713 nella seduta del 7 novembre 1979): comune di Cavezzo (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 26 luglio 1978, n. 155);

deliberazione 30 ottobre 1979, n. 3740 (controllata senza rilievi della commissione regionale di controllo con atto numero 8901/8141 nella seduta del 22 novembre 1979): comune di Malalbergo (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 luglio 1978, n. 141).

(10764)

### Varianti ai piani di zona dei comuni di Cortemaggiore e S. Lazzaro di Savena

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 4 settembre 1979, n. 306 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 7599/7082 nella seduta del 17 ottobre 1979): comune di Cortemaggiore (Piacenza) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 giugno 1977, n. 55);

deliberazione 18 settembre 1979, n. 3152 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 7939/7260 nella seduta del 24 ottobre 1979): comune di S. Lazzaro di Savena (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 giugno 1978, n. 51).

(10765)

## REGIONE LOMBARDIA

### Varianti al programma di fabbricazione dei comuni di Tromello e Malanno

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 24 luglio 1979, n. 577/Urb.: comune di Tromello (Parma);

decreto 29 ottobre 1979, n. 604: comune di Malanno (Brescia).

(10763)

### Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Almenno S. Bartolomeo e Paderno Dugnano

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 12 ottobre 1979, n. 593/Urb.: comune di Almenno S. Bartolomeo (Bergamo);

deliberazione 23 ottobre 1979, n. 601/Urb.: comune di Paderno Dugnano (Milano).

(10700)

## PREFETTURA DI TRIESTE

### Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/10055 del 17 agosto 1932, con il quale il cognome del sig. Merk Giorgio, nato a Trieste il 30 luglio 1895, venne ridotto nella forma italiana di «Ricordi», a norma del regio decreto-legge 1° gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Paola Sanguinetti ed al figlio Ferruccio;

Vista la domanda prodotta in data 7 novembre 1979, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Ricordi Ferruccio, nato a Trieste l'11 luglio 1926, residente a Morbio Superiore (Svizzera), chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Merk»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, sig. Ricordi Ferruccio, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Merk».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Ricordi assunto dalla moglie del predetto, Rita Pavone, nata a Torino il 23 agosto 1945.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Ricordi Alessandro, nato a Londra (Inghilterra) il 6 agosto 1969;

2) Ricordi Giorgio, nato a Sorengo (Svizzera) il 19 maggio 1974.

Il sindaco di Ariccia (Roma) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 novembre 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(10435)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1978.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Griva Vittorio, nato a Lucca il 28 febbraio 1927 — punti 98 su 100
2. Malannino Salvatore, nato a Caltagirone il 23 ottobre 1941 — » 98 »
3. Sacchetta Abelardo, nato a Roma il 20 ottobre 1931 — » 98 »
4. Simeoli Francesco, nato a S. Sebastiano al Vesuvio il 6 aprile 1938 — » 98 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**(10514)**

**Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1978.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Buzzi Fabio, nato a Pontebba l'11 novembre 1947 — punti 97 su 100
2. De Ferrari Francesco, nato a Milano il 22 aprile 1945 — » 97 »
3. Lorè Cosimo, nato a Roma il 20 luglio 1948 — » 95 »
4. Azzolino Nicola, nato a Verona il 21 agosto 1945 — » 90 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**(10515)**

**Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1977.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il dott. Giancarlo Pagliarin ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mazzotti, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria tenutosi a Roma il giorno 7 aprile 1979, in sostituzione del dott. Giancarlo Pagliarin, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre* 1979
*Registro n.* 7 *Sanità, foglio n.* 188

**(10497)**

**Sostituzione di componenti della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1977.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Aldo Giannini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Pietro Sarteschi, direttore della clinica psichiatrica dell'Università di Pisa, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ed aiuto di psichiatria che si terrà a Roma il giorno 7 aprile 1979, in sostituzione del prof. Aldo Giannini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre* 1979
*Registro n.* 7 *Sanità, foglio n.* 186

**(10495)**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Aldo Zalla ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giovanni Polimene, primario dell'ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria che si terrà a Roma il giorno 7 aprile 1979, in sostituzione del prof. Aldo Zalla, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1979*
*Registro n. 7 Sanità, foglio n. 187*

**(10496)**

**Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1977.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Casimiro Simonetti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perchè collocato a riposo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Vertova Franco, primario degli istituti ospitalieri di Cremona, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia che si terrà a Roma il giorno 3 aprile 1979, in sostituzione del professore Casimiro Simonetti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1979

*Il Ministro*: ANSELMI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1979*
*Registro n. 7 Sanità, foglio n. 180*

**(10498)**

## OSPEDALE OSTETRICO-GINECOLOGICO «S. ANNA» DI TORINO

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e cinque posti di assistente di anestesiologia e terapia intensiva;

un posto di assistente di anatomia patologica e ricerche cliniche;

un posto di assistente di laboratorio di ricerche chimico-cliniche;

due posti di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Torino.

**(4163/S)**

## OSPEDALE «I. VERIS DELLI PONTI» DI SCORRANO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pronto soccorso;

un posto di assistente ostetrico;

due posti di assistente nefrologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

**(4164/S)**

## OSPEDALE «LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E F. TEOTINO» DI LOCRI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ostetricia;

un posto di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

**(4165/S)**

## OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

### Concorso ad un posto di aiuto dermatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dermatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

**(4159/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

### Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

**(4160/S)**

## OSPEDALE « S. MARIA LA CIVITA » DI SPINAZZOLA

### Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

**(4161/S)**

## OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI PIEVE DI CENTO

### Concorso ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Cento (Bologna).

**(4162/S)**

## OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

### Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

**(4166/S)**

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

**(4167/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI S. DONA' DI PIAVE

### Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

**(4156/S)**

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

**(4157/S)**

# REGIONI

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1979, n. 46.

**Concessione di contributi in conto capitale ai comuni, loro consorzi ed alle comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici.**

(*Pubblicata nella 2ª ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalle leggi 6 agosto 1967, n. 765; 18 aprile 1962, n. 167; 3 dicembre 1971, n. 1102; 10 giugno 1971, n. 426; 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10, la Regione concede contributi in conto capitale per gli anni 1979, 1980, 1981 a comuni e loro consorzi ed alle comunità montane.

Gli strumenti urbanistici per i quali possono essere concessi i contributi sono i seguenti:

*a*) piani regolatori intercomunali;

*b*) piani regolatori generali e varianti generali;

*c*) regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione e relative variazioni per i comuni esonerati dall'adottare piani regolatori generali;

*d*) piani particolareggiati;

*e*) piani di zona consorziali per la edilizia economica e popolare;

*f*) piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

*g*) piani urbanistici generali delle comunità montane;

*h*) piani di sviluppo e di adeguamento delle attività commerciali.

I contributi si concedono anche per gli strumenti urbanistici che sono stati redatti o erano in corso di elaborazione nell'anno 1978.

Art. 2.

I contributi sono concessi nella misura massima del settanta per cento (70 %) della spesa ritenuta ammissibile.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato all'ottanta per cento (80%) per gli strumenti urbanistici indicati nelle lettere *e*), *f*) dell'art. 1 nonchè per la formazione dei piani particolareggiati aventi ad oggetto le zone «A» del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Lo stesso contributo dell'ottanta per cento (80%) viene altresì concesso per le spese di costituzione degli «Uffici di piano» a favore dei comuni che predispongono piani consorziali per insediamenti produttivi e per l'edilizia economica e popolare.

Art. 3.

I contributi sono concessi ai comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti ed i cui strumenti urbanistici indicati nelle norme che precedono non prevedano una espansione superiore al trenta per cento della popolazione residente alla data di adozione degli stessi.

Il limite indicato nella prima parte del comma che precede è elevato a trentamila abitanti per gli strumenti urbanistici previsti nel secondo comma dell'art. 2.

Dai contributi per la formazione dei piani intercomunali e dei piani consorziali sono escluse le quote di competenza dei comuni non aventi diritto.

Art. 4.

Per le amministrazioni che ottengono, per lo stesso titolo, contributi da parte della Cassa del Mezzogiorno, l'onere a carico della Regione sarà concesso nella misura occorrente per coprire l'eventuale differenza tra il contributo complessivo attribuibile in base alla presente legge e l'importo corrisposto dalla Cassa.

Nel caso previsto dal precedente comma, le amministrazioni interessate, prima di inoltrare la domanda di contributo alla Regione, sono tenute a chiedere alla Cassa la concessione dei benefici previsti in favore dei comuni inclusi nei comprensori di sviluppo turistico.

Gli atti relativi devono essere allegati alla domanda prevista nel successivo art. 5.

Art. 5.

I contributi sono corrisposti in relazione a due programmi semestrali per ciascun esercizio.

Le domande per la concessione del contributo, inviate al presidente della giunta regionale, devono essere presentate entro il 15 marzo ed il 15 settembre di ciascun anno, per i programmi relativi, rispettivamente al primo ed al secondo semestre di ciascun anno.

La domanda deve essere corredata da:

*a*) copia della deliberazione, divenuta esecutiva, relativa all'affidamento dell'incarico a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani ammissibili a contributo;

*b*) una relazione illustrativa;

*c*) un analitico preventivo di spesa;

*d*) indicazione delle modalità con le quali l'amministrazione intende far fronte all'aliquota a suo carico;

*e*) delibera di ciascun comune interessato per la istituzione del consorzio nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *A*), ed art. 2, comma terzo;

*f*) dichiarazione del sindaco o del presidente del consorzio, attestante la sussistenza dei requisiti indicati nell'art. 3.

La spesa si intende comprensiva degli oneri occorrenti per la consulenza, le indagini preliminari, la documentazione cartografica e deve ricevere il visto di congruità da parte degli ordini professionali.

Art. 6.

La giunta regionale, sulla base delle richieste avanzate dai comuni, dai consorzi e dalle comunità montane, elabora il programma di cui al primo comma dell'articolo che precede, con criteri generali che tengano conto, come elementi preferenziali, delle seguenti circostanze:

1) l'obbligo per un comune alla redazione del piano regolatore generale;

2) la dichiarazione, per il territorio comunale, di zona sismica di 1ª o 2ª categoria;

3) la necessità di realizzare l'edilizia economica e popolare;

4) la tutela di particolari e rilevanti interessi storico-ambientali;

5) la formazione di insediamenti produttivi consortili.

Il programma è approvato dal consiglio regionale.

Art. 7.

Dopo l'approvazione di ogni programma, il presidente della giunta regionale, sentito il comitato regionale tecnico-amministrativo, sezione urbanistica e beni ambientali, comunica all'ente richiedente il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso per l'approvazione il piano urbanistico per la cui redazione è stato concesso il contributo, avvertendo l'ente che, scaduto il termine, il contributo viene revocato.

Art. 8.

L'erogazione del contributo è disposta dal presidente della giunta regionale nella seguente misura:

*a*) fino alla concorrenza del 50% del contributo riconosciuto nel programma, quando lo strumento urbanistico, adottato nelle forme di legge, viene trasmesso alla Regione per l'approvazione;

*b*) per la restante quota, quando lo strumento urbanistico viene approvato dalla Regione.

I contributi previsti dall'art. 2, comma terzo, subordinati alla costituzione dei consorzi nelle forme di legge, sono erogati nella misura del 20% alla costituzione dell'ufficio di piano.

Per la restante quota si applicano i criteri ed i tempi indicati nel comma che precede.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1979, in L. 600.000.000, si provvede:

per L. 350.000.000 con il fondo globale iscritto al cap. 2500 partita n. 6 dell'elenco n 4 del bilancio 1978 a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81;

per L. 250.000.000 mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979.

La partita n. 3 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1979, è ridotta di L. 250.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 è istituito ed iscritto nel titolo II, sezione X, settore 24, cat. 3ª, destinazione programmatica 1, natura giuridica 1, il cap. 2462 denominato «Contributi in conto capitale a favore dei comuni e loro consorzi e delle comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici» con lo stanziamento di competenza di L. 600.000.000 e di cassa di L. 250.000.000.

Le leggi di bilancio inerenti agli esercizi 1980 e 1981 determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale e riguardanti il settore urbanistica.

Art. 10.

La concessione di contributi viene assentita solamente per le deliberazioni di affidamento adottate a partire dal 1° gennaio 1973.

Le domande presentate ai sensi della legge regionale 18 luglio 1973, n. 28 e per le quali non sono stati ancora deliberati contributi, mantengono efficacia ai fini della presente legge e possono essere inserite nel programma da adottarsi ai sensi del comma seguente.

Per l'anno 1979 si provvede alla redazione di un unico programma sulla base delle domande presentate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 settembre 1979

RICCIUTI

**(10053)**

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1979, n. **57.**
**Modifiche al calendario venatorio 1979-80.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 17 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'art. 1 della legge regionale 3 agosto 1979, n. 39, sono sostituiti con i seguenti:

«La caccia alla coturnice è consentita dal 14 ottobre al 31 dicembre 1979.

Dal 1° gennaio al 31 marzo 1980 la caccia alle specie consentite è ammessa:

*a*) su tutto il territorio della Regione da appostamento che deve essere raggiunto e abbandonato con fucile smontato, o scarico o in custodia;

*b*) sul territorio della provincia di Perugia anche in forma vagante con l'ausilio del cane nelle zone non comprese nell'allegato *A*;

*c*) sul territorio della provincia di Terni anche in forma vagante con l'ausilio del cane dal 1° al 15 gennaio 1980 nelle zone non comprese nell'allegato *A*, dal 1° gennaio al 31 marzo lungo i sotto elencati fiumi, laghi naturali e artificiali ad una distanza non superiore a m 100 dall'argine:

*fiumi*: Tevere, Paglia escluso il tratto compreso nella zona di ripopolamento e cattura «crete del Paglia», Nera, Velino, le due chiuse del Rio Grande;

*laghi*: Piediluco, Corbara, nonchè le zone paludose comprese nella piana del comune di Attigliano, zona dell'Orso e nella piana di Fabro e di Monteleone e negli acquitrini dei laghetti adiacenti i suddetti corsi d'acqua.

Nel periodo compreso fra il 1° e il 31 marzo del 1980 le specie oggetto di caccia sono quelle previste dall'art. 11 della legge n. 968/1977 con esclusione delle seguenti:

passero, passera mattugia, passera oltre montana, combattente, cappellaccia, tottavilla, allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, taccola, corvo».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1979, n. 39, è sostituito con il seguente:

«*Orari.* - L'esercizio venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito specificati e termina al tramonto:

dal 18 agosto al 2 settembre 1979, dalle ore 5,30 al tramonto;
dal 16 settembre al 30 settembre 1979, dalle ore 6 al tramonto;
dal 1° ottobre al 31 ottobre 1979, dalle ore 5,30 al tramonto;
dal 1° novembre al 30 novembre 1979, dalle ore 6,30 al tramonto;
dal 1° dicembre al 31 dicembre 1979, dalle ore 7 al tramonto;
dal 1° gennaio al 31 gennaio 1980, dalle ore 7 al tramonto;
dal 1° febbraio al 29 febbraio 1980, dalle ore 6,30 al tramonto;
dal 1° marzo al 31 marzo 1980, dalle ore 5,30 al tramonto».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 3 agosto 1979, n. 39, è abrogato.

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto 1979, n. 39, è abrogato.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 15 ottobre 1979

MARRI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data* 17 *settembre* 1979 (*atto n.* 1310) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 15 *ottobre* 1979.

**(9788)**

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1979, n. **58.**
**Determinazione del contributo ordinario annuo al CRURES di cui alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 32, a decorrere dall'anno 1979.**

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino* ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 31 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Al fine di garantire al CRURES le disponibilità finanziarie necessarie per far fronte ai propri compiti di istituto, e in particolare per rendere possibile la sistematica collaborazione del CRURES alla redazione della relazione annuale sulla situazione economica e sociale della Regione, nonchè agli altri atti programmatori della Regione e degli enti locali, il contributo ordinario annuo al CRURES stabilito con legge regionale 30 luglio 1973, n. 32, è elevato, per l'anno 1979, a L. 180.000.000.

Per gli esercizi futuri l'entità di detto contributo sarà stabilita con legge di approvazione del bilancio regionale.

Alla maggiore spesa di L. 60.000.000, relativa all'anno 1979, sarà fatto fronte con quote della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1979 approvato con legge regionale 26 marzo 1979, n. 13 (elenco n. 2 allegato al bilancio n. d'ordine 3).

Al bilancio suddetto sono di conseguenza apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

| | Competenza | Cassa |
|---|---|---|
| *In aumento*: | — | — |
| Cap. 740 . . . . . . . | L. 60.000.000 | L. 60.000.000 |
| *In diminuzione*: | | |
| Cap. 6120 . . . . . . . | L. 60.000.000 | L. 60.000.000 |

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 29 ottobre 1979

MARRI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 8 ottobre 1979 (atto n. 1330) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 ottobre 1979.*

---

## LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1979, n. 59.
**Formazione di cartografia regionale.**

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 54 del 31 ottobre 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.
*Finalità*

La Regione si dota di una cartografia plano-altimetrica per soddisfare le esigenze connesse alla conoscenza, allo studio e alla pianificazione del territorio regionale.

A tal fine la Regione dispone la esecuzione di riprese aerofotografiche necessarie alla restituzione cartografica e di riprese aeree speciali per studi scientifici relativi a ricerche di carattere fisico, geomorfologico, e di geografia agroforestale e antropica.

I soggetti incaricati, che procederanno all'esecuzione dei lavori, sono tenuti al rigoroso rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, ed alla osservanza delle vigenti leggi statali che disciplinano l'esecuzione e la diffusione dei rilevamenti aerofotogrammetrici, aerofotocinematografici e aerofotografici, di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732.

### Art. 2.
*Cartografia a piccola e media scala*

La Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, utilizza la cartografia ufficiale dello Stato compresa tra le scale 1:200.000 e 1:25.000, adattandola alle esigenze di conoscenza, studio e pianificazione del territorio regionale.

### Art. 3.
*Cartografia e grande scala tecnica regionale*

La Regione si dota di una cartografia plano-altimetrica a scala 1:10.000 e 1:5.000 denominata «Cartografia tecnica regionale».

La carta tecnica a scala 1:10.000 riguarda l'intero territorio regionale ed è formata per lotti successivi, preferibilmente coincidenti con gli ambiti comprensoriali.

La carta tecnica a scala 1:5.000 è formata limitatamente alle zone ove si evidenziano necessità di interventi di particolare interesse. Alla formazione di tale carta la Regione provvede direttamente o tramite gli enti interessati, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 5 e 6.

### Art 4.
*Cartografia a grandissima scala*

Alla formazione della cartografia a scala maggiore di 1:5.000, prevalentemente destinata alla formazione di progetti speciali o di piani particolareggiati, provvede direttamente l'ente interessato.

Nella ipotesi di cui al precedente comma la Regione cede gratuitamente all'ente interessato il materiale aerofotografico disponibile, necessario alla restituzione cartografica, con l'impegno dell'ente richiedente a cedere gratuitamente alla Regione un controtipo su supporto trasparente indeformabile della cartografia prodotta.

Qualora si evidenzino necessità di interventi di interesse generale, la Regione provvede direttamente o in collaborazione con gli enti interessati sulla base di apposita convenzione.

### Art 5.
*Concorso della Regione per la realizzazione della carta tecnica regionale a scala* 1:5.000

I comuni e loro consorzi, le comunità montane, le province, gli istituti universitari e di ricerca e gli altri enti pubblici non territoriali operanti nella Regione, che intendano realizzare la carta tecnica a scala 1:5.000 possono presentare apposita richiesta alla Regione specificando le necessità e indicando la zona interessata.

La giunta regionale, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, valutate le necessità indicate dall'ente richiedente, dispone il concorso alla realizzazione della carta sotto forma di:

*a*) cessione gratuita del materiale aerofotografico disponibile, necessario alla restituzione cartografica;

*b*) contributo finanziario fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

### Art. 6.
*Modalità per la concessione ed erogazione dei contributi*

La giunta regionale delibera sulla richiesta dell'ente interessato e stabilisce il contributo finanziario sulla spesa ritenuta ammissibile. Con il medesimo provvedimento fissa le modalità tecniche di esecuzione in base ad apposito capitolato approvato dalla stessa.

Il materiale aerofotografico necessario alla restituzione cartografica è consegnato all'ente interessato dietro presentazione dell'atto di affidamento dei lavori.

L'erogazione del contributo finanziario è disposta dalla giunta regionale, per singoli stati d'avanzamento, su richiesta dell'ente interessato ed a seguito di esito positivo della verifica tecnica effettuata da un collaudatore nominato dalla giunta regionale. La spesa del collaudo è a carico della Regione.

All'atto della erogazione finale del contributo finanziario l'ente è obbligato a consegnare alla Regione i seguenti elaborati e documenti tecnici:

*a*) un controtipo fotoinciso su supporto trasparente indeformabile di tutti gli originali della cartografia prodotta;

*b*) un elioriproducibile su supporto poliestere leggero, ottenuto per contatto e una copia eliografica di tutti gli originali della cartografia;

*c*) gli altri documenti ed elaborati tecnici indicati nel provvedimento di ammissione al contributo.

### Art. 7.
*Archivio e distribuzione del materiale aerofotografico e cartografico*

La giunta regionale tramite il proprio servizio cartografico cura, oltre agli adempimenti tecnico-amministrativi per la formazione della cartografia, la raccolta e l'archiviazione del materiale aerofotografico e cartografico; gestisce la riproduzione di copie e la loro distribuzione ai vari uffici della Regione ed agli altri enti e soggetti che ne facciano richiesta e fornisce assistenza e indirizzo tecnico agli enti interessati a problemi cartografici.

La concessione dell'uso temporaneo dei fotogrammi aerei e la cessione del materiale aerofotografico e cartografico, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, è disposta dalla giunta regionale sulla base di apposito disciplinare, dalla medesima adottato, che fissa altresì la misura del rimborso della spesa per i diversi tipi di materiale.

Art. 8.
*Norma finanziaria*

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 200 milioni da iscrivere al cap. 5805 (T.T.I. - sez. 10 - rubr. 50 - cat. 4 - tipo 1.1. - sett. 24), di nuova istituzione, denominato « Spese per la formazione di cartografia regionale ».

All'onere suddetto sarà fatto fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio per l'esercizio 1979, elenco n. 2 allegato al bilancio - n. d'ordine 2). A detto bilancio sono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

| | Competenza | Cassa |
|---|---|---|
| *In aumento*: | — | — |
| Cap. 5805 | L. 200.000.000 | L. 100.000.000 |
| *In diminuzione*: | | |
| Cap. 6120 | L. 200.000.000 | L. 100.000.000 |

Per gli anni dal 1980 in poi l'entità della spesa per le finalità previste dalla presente legge sarà determinata con la legge annuale di bilancio in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione (primo settore - terzo programma - Cartografia).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 29 ottobre 1979

MARRI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 luglio 1979 (atto n. 1270) e in data 1° ottobre 1979 (atto n. 1321) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 ottobre 1979.*

**(9789)**

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1979, n. **55.**

**Conferma incarichi, per l'anno 1979-80, al personale operante nel settore della formazione professionale.**

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 44 del 31 ottobre 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

seguente legge:

Art. 1.
*Incarichi di insegnamento*

Gli incarichi di insegnamento per l'anno formativo 1979-80 sono rinnovati al personale docente, assunto ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, in servizio alla data del 30 settembre 1979, cui sia stato conferito l'anno formativo 1978-79, anteriormente al 31 dicembre 1978, un incarico di almeno dodici ore settimanali di insegnamento in cattedre prive di titolare.

Il rinnovo degli incarichi di cui al comma precedente è disposto alle medesime condizioni e modalità di quello per l'anno formativo 1978-79, salva la facoltà di modificare la durata oraria del servizio e la relativa retribuzione in relazione alle eventuali maggiori esigenze dei corsi.

E' rinnovato altresì, alle medesime condizioni e modalità di cui al comma precedente, l'incarico di insegnamento ai docenti in servizio alla data del 30 settembre 1979 che, a qualsiasi titolo, abbiano svolto incarichi di almeno dodici ore settimanali di insegnamento nel medesimo centro per almeno centottanta giorni in ciascuno degli anni formativi 1977-78 e 1978-79.

Art. 2.
*Altri incarichi*

Al personale non docente assunto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 52, in servizio alla data del 30 settembre 1979 e che, alla stessa data, abbia maturato almeno sei mesi di servizio continuativo, è rinnovato l'incarico, alle medesime condizioni e modalità, sino al 30 settembre 1980.

Il disposto di cui al comma precedente non si applica al personale assunto in sostituzione di personale di ruolo o incaricato, temporaneamente assente.

Art. 3.
*Disposizioni comuni*

Il rinnovo degli incarichi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è disposto dai direttori dei centri, previa deliberazione del comitato di gestione, su domanda degli interessati, da presentarsi ai rispettivi centri, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
*Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1979, con i fondi stanziati al cap. 1.3.2.2.2.454 « Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale dipendenti della Regione, rateo anno scolastico 1979-1980 ».

Art. 5.
*Clausola d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 ottobre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 settembre 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 24 ottobre 1979, prot. 20202/11050*).

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1979, n. **56.**

**Rifinanziamento di leggi regionali: variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979** (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 44 del 31 ottobre 1979*)

(*Omissis*).

**(10140)**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1979, n. **61.**

**Determinazione delle tariffe di cui agli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 119 *del* 3 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Modalità di determinazione delle tariffe*

Ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, il pagamento del canone per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, inclusi gli stabilimenti e opifici industriali a qualunque uso adibiti,

determinato in conformità alle formule tipo emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, è disciplinato dalle norme della presente legge regionale.

Alla specificazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti si provvederà, mediante elaborazione dei termini contenuti nelle formule tipo, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Con il medesimo provvedimento si determineranno i relativi massimali, con riferimento rispettivamente al solo servizio di fognatura, ovvero al servizio di fognatura e depurazione.

L'obbligo del pagamento decorre dal momento della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al secondo comma.

Nel caso in cui venga reso il solo servizio di fognatura, il coefficiente correttivo K1 assume il valore 1.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*quater* della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono considerati insediamenti civili ai fini della determinazione del canone di cui al precedente articolo gli edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e che siano adibiti a:

1) abitazione;

2) attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica o sanitaria;

3) prestazioni di servizio;

4) ogni altro tipo di attività, ancorchè produttiva, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, secondo i criteri che verranno stabiliti con le modalità di cui al precedente art. 1.

Sono considerati altresì insediamenti civili le imprese agricole che lavorano esclusivamente prodotti propri, nonchè gli allevamenti zootecnici, inseriti nell'ambito di una impresa agricola, che si approvvigionano per almeno il 35 % con alimenti di origine aziendale.

Art. 3.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'ente gestore provvederà all'applicazione della tariffa sulla base dei coefficienti dei costi medi determinati con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 1.

Qualora i costi unitari reali dei servizi risultino superiori ai coefficienti suindicati l'ente gestore stabilirà la tariffa in base ai costi reali, entro il limite dei massimali previsti dal medesimo decreto.

Art. 4.

*Denuncia delle acque scaricate in pubbliche fognature*

I titolari degli insediamenti produttivi sono tenuti entro il 31 gennaio a denunciare all'ente gestore del servizio le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi terminali in atto, nonchè ad indicare le quantità di acqua prelevata e scaricata nell'anno solare trascorso e le quantità di acqua da prelevare nell'anno solare in corso.

Nella denuncia dovrà essere specificata la fonte di approvvigionamento.

I titolari degli insediamenti civili di cui al precedente art. 2, che provvedono autonomamente, totalmente o parzialmente, all'approvvigionamento idrico, sono tenuti entro il 31 gennaio di ogni anno a denunciare all'ente gestore la quantità delle acque prelevate nell'anno trascorso.

Nel caso di approvvigionamento da acquedotto l'ente gestore del servizio di fognatura provvederà d'ufficio alla quantificazione dei prelievi delle singole utenze, sulla base dei dati assunti direttamente presso l'ente che gestisce l'acquedotto.

Nella prima applicazione della presente legge le denunce di cui ai precedenti primo e terzo comma dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 1 e faranno riferimento, per quanto attiene alla quantità di acqua, a quella da prelevare nella frazione di anno solare nella quale si applicherà la tariffa.

In caso di omessa o ritardata denuncia si applicano le penalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977.

Art. 5.

*Progressiva applicazione della tariffa*

Nel primo anno di applicazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1980 l'ammontare della tariffa dovuta è stabilita nella misura di un terzo di quella risultante dall'applicazione dei coefficienti dei costi medi, con un aumento periodico di un terzo nei due anni successivi.

A decorrere dal quarto anno è data facoltà agli enti gestori di determinare la tariffa secondo le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 novembre 1979

COMELLI

(9950)

---

## LEGGE REGIONALE 5 novembre 1979, n. 62.

**Rifinanziamento della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, concernente l'ordinamento della formazione professionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 120 *del* 5 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'esercizio 1979.

La predetta spesa di lire 3 miliardi fa carico al cap. 8078 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3 miliardi per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 3 miliardi si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3 miliardi per l'esercizio 1979.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 novembre 1979

COMELLI

(9951)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793370)